FEDERPOL notizie

Periodico della "Federazione Italiana Istituti Privati Investigazioni, Informazioni e Sicurezza"

ANNO IX - NUMERO 1/3 MARZO 2003
www.federpol.net
Numero Verde: 800 44 8081

Riforma del TULPS e Legge per l'Albo

IL CONGRESSO EUROPEO I K D a ROMA

Direttore Responsabile: Dr. Guglielmo Conti - Direzione e redazione: Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Reg. Trib. Roma n. 10/95 dell' 11/1/95 - 1° Trimestre 2003 Sped. in abb. postale 70% Roma

L'IKD A ROMA PER IL MEETING EUROPEO

L'organizzazione affidata alla Federpol

Si svolgerà nel Grand Hotel Fleming assieme al Congresso e alla Assemblea Generale Federpol

In perfetta intesa con il Segretario Generale della Internationale Kommission der Detektive Verbände (IKD), l'inglese Jacques Richard-Turner (gradito ospite del recente Congresso di Gabicce Mare) e con l'insostituibile apporto del socio Gavino Piredda, responsabile del dipartimento "Esteri" federale, reso edotto il Consiglio Nazionale, la Federpol sta mettendo a punto il programma dell'annuale meeting della potente organizzazione che - come è noto - raggruppa la pressocchè l'intera maggioranza delle Federazioni di Investigatori privati europei.

L'importantissima manifestazione, la prima in assoluto affidata alla Federpol italiana, porterà ai tavoli di lavoro un gran numero di delegati europei, per esaminare, analizzare, discutere e risolvere le più attuali problematiche del comparto investigativo privato europeo.

La città in cui il meeting avrà il suo svolgimento è stata individuata, dopo attento esame.

E' ROMA, la capitale italiana, sede delle maggiori e più prestigiose Istituzioni del Paese, ad iniziare dalla Presidenza della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, oltre che di tutti i Dicasteri.

Città eterna per definizione, Roma e con essa la Federpol, si accinge ad accogliere i delegati europei, con il fascino dei suoi monumenti noti in tutto il mondo, con la sua storia che affonda le radici nei secoli della umanità intera, con la stupefacente bellezza dei suoi panorami, con il suo clima, con la cordialità della sua gente.

La Federpol è naturalmente molto grata per essere stata scelta per la organizzazione di una siffatta, importante manifestazione fissata all'hotel Fleming a maggio. Strettamente connessi al meeting europeo, i lavori del Congresso e dell'annuale Assemblea Federpol.

L'hotel Fleming a Roma dove si terrà il Congresso Europeo dell'IKD

Il programma, come detto, è in corso di perfezionamento nei suoi dettagli logistici ed organizzativi.

E' stata costituita un'apposita segreteria e il lavoro ferve intensissimo ed alacre, come nelle migliori tradizioni delle manifestazioni federali.

E, come suol dirsi, comunque vada, sarà ... un successo!

Verso la legge per l'albo degli investigatori privati

Le proposte elaborate dalla Federpol

Il saluto del nuovo Segretario Generale che spiega le ragioni delle nostre indicazioni di modifica

Procede, sia pure senza la speditezza che avremmo desiderato, l'iter legislativo del progetto di legge 490, presentato dal Senatore Bettamio e sostenuta dal altri 79 parlamentari, intitolato "Disciplina della professione di investigatore privato".

Durante l'ultimo Consiglio Nazionale sono stati discussi possibili emendamenti al testo, affidati poi per la presentazione alle cure di alcuni senatori particolarmente sensibili alle esigenze della categoria. Abbiamo inteso così fornire un contributo diretto per rendere le norme più rispondenti alle esigenze della professione che assume aspetti sempre più complessi e in rapida evoluzione.

Non mi risulta che ci siano state analoghe prese di posizione da parte di associazioni affini alla nostra, nonostante il testo presentasse, a mio avviso, rilevanti e pericolosi riferimenti a realtà professionali estranee all'attività precipua da noi svolta.

Nel riferire sull'iniziativa, illustrando i vari emendamenti, colgo l'occasione per porgere un saluto a tutte le colleghe e i colleghi iscritti alla Federpol, a poco tempo dall'assunzione della carica di Segretario Generale.

Come ormai noto, il progetto di legge istituisce l'Albo per gli investigatori privati italiani. L'accesso sarà possibile attraverso un esame professionale, dal quale sono esclusi ovviamente gli investigatori privati già autorizzati e in attività alla data d'entrata in vigore della legge.

Cominciamo dall'originale volontà di iscrivere all'albo anche le persone giuridiche (società), in un'apposita sezione (art. 25, 2°comma, lettera B e segg.). Come discusso in seno al Consiglio Nazionale, tale disposizione tenderebbe a depauperare il riferimento della titolarità alla persona, per trasferirlo agli enti. Non solo, ma dalla disamina del testo legislativo originario, si evince che analogo trattamento verrebbe riservato alle "filiali" delle società iscritte.

A mio parere tale disciplina risulta più idonea a tutelare grandi gruppi finanziari, anche esteri, il cui scopo primario potrebbe essere costituito dal monopolizzare l'ambito tecnico-investigativo, conglobandolo all'interno di altre e molteplici attività imprenditoriali, come per esempio la gestione del credito, delle informazioni commerciali, dell'antitaccheggio investigativo, del contenzioso assicurativo giudiziale ed extragiudiziale, ecc..

La conferma pratica di quanto asserito è riscontrabile dalla lettura tecnica dei seguenti articoli del testo: art. 25, 2°comma, lettera b); art. 25, commi 3° e 5°; art. 27, 3°comma; art. 30, comma 3°, lettere B) e C); art. 41, comma 1°, lettera E); art. 43, comma 1°.

Secondo quanto di mia conoscenza, il testo originario costituisce una dicotomìa all'interno dell'ordinamento, peraltro e soprattutto non in linea con la tendenza che si registra attualmente.

Infatti, gli albi professionali regolarizzano attività di tipo intellettuale, solo eventualmente organizzate in base al diritto societario.

Inoltre, l'attività di investigazione privata predilige un lavoro di intelligence, possibilmente articolato sotto il profilo personale e tecnologico, dunque di capitale, ma non tassativamente né in via di principio; tant'è che taluni colleghi giustamente, non sono iscritti alla C.C.I.A.A. di competenza, avendo privilegiato nella loro attività l'aspetto intellettuale rispetto a quello aziendale.

Un'altra valutazione sul piano giuridico mi sovviene in tema di diritto comparato. Gli albi professionali ufficializzano l'attività delle persone con determinati requisiti e capacità, che solo in via eventuale si associano o si organizzano in forma societaria, come avviene all'estero e in altre categorie professionali.
Sotto il profilo pratico, è stata ben analizzata la realtà attuale degli investigatori privati italiani, molti dei quali svolgono attività investigativa in prima persona, con prevalente supporto umano rispetto a quello di capitale, rispondendo duttilmente alla richiesta del mercato di supportare privati, imprese e studi legali con un lavoro aggiornato di elaborazione tecnico-investigativa più che capitalistica.
Gli emendamenti proposti durante il Consiglio Nazionale tendono appunto a tutelare tali attività, sia essa organizzata in forma associata, societaria, che individuale.
Vi sottopongo di seguito gli articoli del testo legislativo oggetto di disamina, con gli emendamenti elbatorati dalla Federpol e prontamente presentati dal Senatore e collega Luigi PERUZZOTTI, cui porgo un sentito ringraziamento per la disponibilità e la competenza, a nome di tutti i soci Federpol.

Laura Giuliani
Segretario Generale Federpol

Le norme e gli emendamenti proposti

Art. 25.
(Albo professionale: contenuto)

1. È istituito presso il Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l'albo nazionale degli investigatori privati.
2. L'albo è diviso in due sezioni:
a) la prima, riguardante le persone fisiche;
b) la seconda, riguardante le società.
3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
4. Copia dell'albo, a cura del Ministero della giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture circondariali, alle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura ed ai consigli dell'ordine degli avvocati.
5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta nell'albo, previ rigorosi accertamenti sull'identità della persona, sono rilasciate una tessera di riconoscimento e una placca personali. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da un organo dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 25
(Albo professionale: contenuto)

- 2. L'albo è costituito da un'unica sezione riguardante le persone fisiche.

- 3. Per ogni iscritto all'albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita ed il luogo di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività.

- 5. A ciascuna persona fisica sono rilasciate una tessera di riconoscimento ed una placca personali. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione della sede operativa, luogo e data di nascita, i connotati e i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta d'identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 27.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo come persona fisica è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non avere riportato condanna per delitti per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale;

g) aver svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno 24 mesi;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30, oppure rientrare nei casi ivi previsti di diritto all'esonero dalla prova di idoneità;

i) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

2. Salvo il disposto della lettera d) del comma 1, nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o nel caso in cui questa sia cessata, il consiglio interregionale può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e in particolare la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il richiedente sia meritevole dell'iscrizione.

3. L'iscrizione di una società all'albo come persona giuridica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: - 3. Stralcio

a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato alle attività previste dall'articolo 41, con esclusione di altre attività che non perseguano direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) il presidente o chiunque abbia la legale rappresentanza deve essere iscritto all'albo e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

d) essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo;

e) avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera f).

4. Le società di investigazione privata debbono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1. - 4. Stralcio

Art. 28.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. La domanda di iscrizione all'albo come persona fisica deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;

c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 32, od altra sostitutiva idonea documentazione che dimostri la pratica investigativa svolta per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 10 anni;

d) certificazione comprovante il superamento, con esito favorevole, delle prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30, oppure nei casi ivi previsti, di idonea documentazione che consenta l'iscrizione nei casi di esonero da tale prova di idoneità.

2. La domanda di iscrizione all'albo come persona giuridica deve essere corredata dalla seguente documentazione: - 2. Stralcio

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

Art. 30.

(Prova di idoneità professionale)

1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.

2. Le materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio sono:

a) nozioni di diritto e procedura civile;

b) nozioni di diritto di famiglia;

c) nozioni di diritto commerciale, assicurativo, industriale;

d) nozioni di diritto e procedura penale;

e) approfondimenti in materia di indagini penali difensive;

f) nozioni di diritto tributario ed amministrativo;

g) approfondimenti sulle leggi in materia di diritto alla privacy e sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali;

h) nozioni di diritto della circolazione ed infortunistica;
i) nozioni di medicina legale e assicurazioni;
j) nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria;
k) nozioni di teoria e metodologia dell'investigazione privata;
l) nozioni di epistemologia e teoria della prova giudiziaria;
m) nozioni di indagine criminalistica e di polizia scientifica;
n) approfondimenti sull'attività di documentazione probatoria degli atti di indagine e rilievi tecnici, fotografici e audiovisivi;
o) nozioni di security aziendale;
p) nozioni di informatica, telematica e protezione delle comunicazioni.
3. Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedano nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
b) solo per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigazione privata dalla normativa previgente, o che abbiano svolto per almeno sei anni, in modo continuativo, mansioni direttive in un istituto o società investigativa privata;
c) coloro che per almeno sei anni, in modo continuativo, abbiano ricoperto funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia.

- b) solo per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigazione privata dalla normativa previgente.

- c) Stralcio.

Art. 32.
(Pratica investigativa)

1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore iscritto all'albo. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'art. 28, comma 1, lettera c).
2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.

- 1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore iscritto all'albo. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'art. 28, comma 1, lettera c).

Art. 33.
(Società di investigazione e investigatori stranieri)

1. Possono essere iscritti all'albo, nell'elenco speciale di cui all'articolo 26, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di avere esercitato per almeno sei anni, in modo continuativo, funzioni direttive in un ufficio o società investigativa privata, con sede legale in uno qualsiasi dei paesi dell'Unione europea.
2. Il termine di sei anni di cui al comma 1 è ridotto a due anni per coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea in scienze dell'investigazione,

Art. 33.
(Investigatori stranieri)

- 2. Stralcio.

rilasciato e riconosciuto dallo Stato di origine o di provenienza.
3. L'interessato deve inoltre attestare, mediante documento equipollente o dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere c), d), e) e f) nonché il superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30.
4. Le società che hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte all'albo degli investigatori privati con la stessa procedura prevista per le società che hanno sede legale in Italia.
5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 se hanno compiuto i ventuno anni e sono in possesso dei requisiti richiamati ai commi 1, 2 e 3, sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.
6. La domanda di iscrizione di cui al comma 5 deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), nonché da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

- 4. Stralcio.

- 5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 26 se hanno compiuto i ventuno anni e sono in possesso dei requisiti richiamati ai commi 1 e 3 , sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

Art. 41.
(Oggetto dell'attività dell'investigatore privato)

1. Agli effetti della presente legge, gli investigatori privati iscritti all'albo, sono abilitati su tutto il territorio della Repubblica e negli Stati membri dell'Unione europea, in conformità alle normative comunitarie, ad assumere ed espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome e per conto terzi (persone fisiche, persone giuridiche private e pubbliche) incarichi e mandati professionali fiduciari aventi il seguente oggetto di attività:
a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio, tutela e difesa di legittimi diritti ed interessi in sede stragiudiziaria e giudiziaria civile, tributaria ed amministrativa;
b) investigazioni penali difensive, per ricercare ed individuare fonti ed elementi di prova a favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;
c) atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria e criminalistica;
d) indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela ed il recupero di crediti, ed il risarcimento e la liquidazione di danni;
e) definizione in sede bonaria stragiudiziale delle trattative per il recupero e l'esazione di crediti, ed il risarcimento e la liquidazione di danni;
f) acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzio-

ne di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici della pubblica amministrazione;
g) analisi, valutazione, individuazione ed attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche, che tecniche ed operative per la tutela e salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi industriali;
h) attività di assistenza e consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.

Art. 42.
(Incompatibilità)

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo degli investigatori privati ed a quelli degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli agenti di cambio, dei ragionieri e periti commerciali, nonché degli agenti di assicurazione.
2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività nell'ambito di persone giuridiche possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.

- 2). Stralcio.

Art. 64.
(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli interregionali e del consiglio nazionale dell'ordine)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina con proprio decreto un commissario straordinario con l'incarico di provvedere, nei sei mesi successivi alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto, all'iscrizione ai sensi della presente legge e di indire le elezioni dei consigli interregionali e del consiglio nazionale dell'ordine.
2. Il commissario straordinario convoca per le elezioni dei consigli interregionali e del consiglio nazionale dell'ordine gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
3. Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente dei seggi elettorali e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due senatori e un segretario. Le elezioni dovranno svolgersi secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge in quanto compatibili.

- 3). Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente dei seggi elettorali e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due senatori e un segretario. Le elezioni dovranno svolgersi secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge in quanto compatibili.

FEDERPOL notizie

Periodico della "Federazione Italiana Istituti Privati Investigazioni, Informazioni e Sicurezza"

GRAND HOTEL FLEMING SEDE DEL CONGRESSO DELL'IKD E DELLA FEDERPOL